



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL VENETO

Venezia, 10 giugno 2015

Prot. n. 148/15

GPN/vl

Ai COMUNI

Agli ENTI TERRITORIALI del Veneto

LORO SEDI

**OGGETTO: Progettazione e direzione lavori di costruzioni civili in cemento armato -
riparto competenze professionali**

Con la presente, si intende portare a conoscenza dei competenti Uffici l'esito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 883 del 23.2.2015 che ha definito il contenzioso avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione n. 96/12 della Giunta Comunale di Torri del Benaco (Vr), con cui si riconosceva ai geometri la possibilità di progettare e dirigere i lavori di costruzioni civili in cemento armato con volume almeno sino a mc 1.500.

In particolare il Consiglio di Stato, al termine di un procedimento giurisdizionale che ha visto l'intervento dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Collegio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, ha affermato che *"la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, **con esclusione di quelle che comportino l'adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato**", con la sola eccezione delle **"piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole**, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone"*.

A fronte di detta chiarissima decisione della massima Autorità Giudiziaria Amministrativa confidiamo che si ponga definitivamente fine alle asserite difficoltà interpretative e/o applicative del citato quadro normativo, la cui inconsistenza e strumentalità era stata già denunciata in epoca antecedente all'avvio del citato contenzioso.

In proposito, si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che:

i) stante quanto previsto dall'art. 64 D.P.R. 380/01, prima del rilascio di un titolo edilizio, è obbligo del competente Ufficio accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente, in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di

applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone;

ii) la domanda di titolo di legittimazione edilizia per un progetto di costruzione civile, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, deve ritenersi **irricevibile**, con conseguente necessità di emanazione di un provvedimento di rigetto;

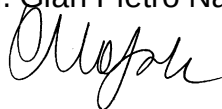
iii) sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 21-*nonies* l. 241/90 -violazione delle norme relative al riparto di competenze professionali ed interesse legato alla pubblica incolumità delle persone- per procedere all'**annullamento in autotutela** del titolo di legittimazione eventualmente rilasciato al geometra in violazione della soprarichiamata normativa (annullamento, questo, non discrezionalmente eludibile ove ricorrano, come nel caso, evidenti e rilevanti pubblici interessi quali quelli al ripristino della legalità e alla sicurezza ed incolumità delle persone);

iv) quelli appena citati rappresentano, in ogni caso, comportamenti ed atti **dovuti** da parte degli Uffici competenti, il cui mancato espletamento può esporre le Amministrazioni e - anche personalmente - i Responsabili del procedimento a precise **responsabilità sotto il profilo amministrativo, contabile e penale**.

Alla luce di quanto dinanzi dedotto, la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto e gli Ordini provinciali invitano le Amministrazioni in indirizzo ad applicare la disciplina normativa in oggetto nei termini chiariti dal Consiglio di Stato.

Nel manifestare comunque la piena disponibilità a collaborare con gli Uffici per garantire, nei limiti di competenza, *"il rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario"* e la *"tutela della vita e della salute dell'uomo"* (art. 1 Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani), porgo distinti saluti.

Il Presidente FOIV
ing. Gian Pietro Napol



Allegati:

Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 883 del 23.02.2015